



Approfondimenti

SOMME CORRISPOSTE A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO -TRATTAMENTO IVA-

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.3.2021 n. 145 è stato chiarito il **trattamento IVA applicabile alle somme riconosciute nell'ambito di un accordo transattivo**.

Fattispecie

Nel caso specifico, una società (Alfa) aveva acquisito in locazione un impianto produttivo da altra società (Beta) e, avendo riscontrato, in un determinato periodo, una serie di malfunzionamenti nello stesso, aveva avanzato a quest'ultima una richiesta di risarcimento per i danni subiti.

In seguito, tuttavia, le parti hanno risolto le contestazioni con un accordo transattivo, in base al quale Beta si impegnavano a versare ad Alfa una somma *“a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi pretesa”*.

Funzione economica della somma pattuita

Secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate, per determinare il trattamento IVA delle somme in parola, occorre individuarne la *“funzione economica”*, ossia valutare:

- se siano corrisposte a titolo di corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi specificamente individuate, con conseguente rilevanza ai fini IVA;
- ovvero se le stesse abbiano mero carattere risarcitorio, e siano perciò escluse dalla sfera impositiva per carenza del presupposto oggettivo del tributo (art. 15 co. 1 n. 1 e 2 del DPR 633/72).

Obbligazione di non fare rilevante ai fini iva

Secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, nel valutare la funzione economica delle somme in argomento occorre tenere presente che, ai sensi dell'art. 3 co. 1 del DPR 633/72, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA anche quelle rese in dipendenza di un obbligo di *“non fare o permettere”*, purché si collochino all'interno di un rapporto sinallagmatico, ossia un rapporto giuridico nell'ambito del quale tra prestatore e ricevente avviene uno scambio di reciproche prestazioni nel quale il compenso ricevuto dal primo costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato.

Tale impostazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione (sentenza 31.7.2018 n. 20233) e, precisa l'Agenzia, non deve ritenersi contrastante con le pronunce della Corte di Giustizia UE relative alle cause C-215/94 e C-384/95.

In tali occasioni i giudici comunitari hanno escluso che l'impegno negativo assunto da un imprenditore dietro corresponsione di un'indennità configurasse di per sé una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA. Tuttavia, secondo la Cassazione, tale interpretazione è stata fornita in relazione a fattispecie del tutto particolari.

Rilevanza dell'obbligo di rinuncia ad ulteriori pretese

In conclusione, con riferimento al caso oggetto della risposta a interpello 145/2021, **l'Agenzia delle Entrate ritiene che le somme pattuite nell'accordo transattivo siano da assoggettare ad IVA, poiché esse costituiscono il corrispettivo di un obbligo di non fare rilevante ai fini del tributo, consistente nell'impegno della parte danneggiata a rinunciare all'esercizio di ogni ulteriore pretesa nei confronti della controparte.**

Inoltre, secondo l'Agenzia, il nesso di sinallagmaticità rinvenibile dagli impegni reciprocamente assunti dalle parti, conferma che queste ultime hanno inteso *“transigere con effetto novativo”* le controversie insorte.



Brescia, 22 aprile 2021

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01